

STATUTO

(Approvato con modificazioni dall'Assemblea ordinaria del 27/02/2019)

I^ DISPOSIZIONI

Art. 1 Denominazione e Sede

1. E' costituita, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'ente del terzo settore l'Associazione di Volontariato, senza scopo di lucro, denominata:

“ODV VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI ERACLEA”

(in seguito brevemente denominata anche “Gruppo”)

con sede in Eraclea (Ve) località Torre di Fine in Via Manzoni n. 1

Art. 2 Statuto

Il Gruppo è disciplinato dal presente statuto, ed agisce nei limiti del-Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico delle leggi regionali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività del Gruppo stesso.

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea, e con la maggioranza dei tre quarti dei componenti.

Art. 4 interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 Finalità e Attività

L'Associazione di “VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI ERACLEA” esercita in via esclusiva una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato sono quelle previste dalle lettere:

e) salvaguardia ambientale;

y) protezione civile;

dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs 117/2017.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- provvedere alla estinzione di incendi;
- allontanare i pericoli che minacciano la comunità o i singoli nei casi di calamità di qualsiasi genere;
- prestare soccorsi tecnici in genere in caso di richiesta urgente per ripristino di servizi essenziali alla vita della popolazione;
- provvedere alla prevenzione ed al controllo degli incendi (costituiscono i cosiddetti “Compiti d’Istituto o primari” ai quali il gruppo è obbligato ad ottemperare nel limite delle proprie possibilità);
- prestare soccorso ed assistenza sanitari alla popolazione, compatibilmente con le dotazioni assegnate.

Il Gruppo ha inoltre lo scopo di prestare soccorsi tecnici non urgenti nel caso in cui i mezzi di competenza non fossero disponibili e che non sia pregiudicato il servizio d’istituto di cui ai punti a, b, c, d ed e (trattasi di compiti “secondari”, ma pur sempre d’istituto che vengono svolti a patto che non siano pregiudicati quelli “primari).

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata dal consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il

pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'associazione opera nel territorio della Regione Veneto, dello Stato ed in Europa.

Per il raggiungimento di tali scopi il Gruppo si prefigge in particolare:

- a) di creare fra i propri volontari vivo spirito di solidarietà, di spronarli ad adempiere con ogni scrupolo i propri doveri mantenendo fra di loro rapporti di amicizia, cordialità e di rispetto reciproco;
- b) di istruire ed addestrare, con metodi uniformi ed in modo periodico, i propri membri per gli interventi di salvataggio e soccorso in caso di incendio o di altri pericoli, per le persone ed i loro beni, allo scopo di impedire, quanto possibile, danni alle cose.

Il Gruppo, quale parte integrante della comunità locale, può partecipare alle manifestazioni ufficiali promosse dal Comune, se ed in quanto richiesto dallo stesso (costituiscono i cosiddetti compiti "supplementari" ed, in un certo senso, facoltativi data la natura della prestazione).

Può inoltre prestare servizio di collaborazione all'autorità di pubblica sicurezza, qualora richiesto, ad esclusione dei casi di manifestazioni a carattere politico e sindacale.

Art. 6 Ammissione

Sono associati all'Associazione tutte le persone fisiche che condividano le finalità del Gruppo e, mosse da spirito di solidarietà verso tutti si impegnano concretamente per realizzarle, gli aderenti dovranno svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 7 Diritti e doveri degli associati.

Gli associati del Gruppo hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati.
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio di esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite nel successivo art. 38;
- Denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i..

Gli associati hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

Art. 8 Volontario e Attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

L'attività dell'associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfetario.

Il Gruppo è composto dai seguenti membri:

- a) volontari in servizio attivo;

- b) volontari fuori servizio;
- c) volontari allievi (giovani);
- d) soci sostenitori;
- e) soci onorari.

Volontari in servizio attivo

1. Quali volontari in servizio attivo debbono essere ammesse solo persone (d'ambo i sessi) che abbiano raggiunto i 18 (diciotto) anni, capaci di soddisfare le esigenze del Gruppo. Esse dovranno avere i seguenti requisiti:
 - a) idoneità psico fisica generale certificata dal Medico di Base.
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) aver frequentato con esito positivo il corso base, oppure di aver fatto parte del Gruppo giovanile negli ultimi tre anni;
2. Le domande di ammissione sono rivolte per iscritto dall'aspirante volontario al Presidente del Gruppo;
3. Il Presidente esamina la corrispondenza e la regolarità delle domande ai requisiti di legge, comunica l'elenco degli idonei al Direttivo del Gruppo che decide sulle ammissioni da proporre all'Assemblea.
4. In caso di mancata ammissione l'interessato ha facoltà di ricorrere all'Assemblea del Gruppo che decide definitivamente sentite le parti.
5. L'Aspirante volontario può essere ammesso provvisoriamente anche in carenza dei requisiti di cui alla lettera c), per un periodo massimo di due anni, a condizione che entro tale periodo frequenti il corso base.
6. Il periodo di servizio attivo termina in ogni caso con il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.
7. Ogni volontario riceve all'atto dell'ammissione definitiva la tessera di riconoscimento.

Volontari fuori servizio

I volontari che hanno terminato il periodo di servizio, oppure ne siano stati dispensati, ai sensi degli art. 4 e 9 dello statuto, sono volontari fuori servizio. Essi possono partecipare ai raduni ed alle assemblee senza diritto di voto ed

essere chiamati temporaneamente in servizio solo in casi di estrema urgenza e necessità.

Volontari allievi

1. L'Assemblea di Gruppo può costituire, in aggiunta al numero del proprio organico e su conforme parere favorevole del Direttivo, un gruppo giovanile di allievi, con lo scopo di formare e preparare al futuro servizio.
2. Possono appartenere al Gruppo giovanile i giovani di ambo i sessi che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e non superino il diciottesimo, con l'assenso scritto del loro rappresentante legale.
3. L'attività del Gruppo giovanile è disciplinata dal regolamento del Direttivo del Gruppo stesso.
4. Ai giovani non spetta il diritto di voto attivo o passivo.
5. Essi godono della tutela assicurativa per le attività esercitate ai sensi del presente regolamento.

Soci sostenitori

Il Direttivo del Gruppo può proporre all'Assemblea di accogliere persone in qualità di soci sostenitori che sostengano l'Associazione con contributi, oppure a favorire di supporto logistico, organizzativo e sociale.

Soci Onorari

I soci onorari, nominati dall'Assemblea su proposta del Direttivo, possono essere:

- a) volontari particolarmente meritevoli, compresi quelli di cui all'art. 5 del presente statuto;
- b) persone che hanno acquisito particolari meriti per servizio.

Art. 9 perdita della qualifica di associato

1. Il membro cessa dal far parte del Gruppo:
 - a) per dimissioni volontarie;
 - b) quando, per sopravvenuta infermità fisica o mentale, non è in grado di assolvere i propri compiti di servizio;
 - c) qualora le condizioni personali o professionali non consentano la regolare prestazione del servizio;

d) per pene conseguenti ad un delitto o contravvenzioni che comportino l'esclusione dalle liste elettorali;

e) per sopravvenuta inabilitazione;

f) per decesso;

g) per espulsione

2. L'espulsione avviene:

a) in caso di continua negligenza nel servizio;

b) per i motivi di cui al punto d) della lettera

c) per le cause di cui al punto e) della lettera 1.

3. Sulla richiesta di licenziamento volontario e sull'espulsione decide l'Assemblea degli iscritti, su proposta del Direttivo, dopo aver sentito le ragioni del volontario il quale ha tempo trenta giorni per addurre le proprie motivazioni e difese;

4. I capi di vestiario e l'equipaggiamento in dotazione devono essere restituiti entro 15 (quindici) giorni dalla data di licenziamento; in caso contrario il volontario potrà essere denunciato all'autorità giudiziaria.

Art. 10 Specifici Diritti e doveri dei membri

Oltre a quanto previsto dall'art. 7 si specifica quanto segue:

1. Il volontario in servizio attivo e complementare ha l'obbligo:

a) di accorrere immediatamente per portare aiuto in caso di allarme;

b) di mantenere con gli appartenenti al Gruppo rapporti di solidarietà, cordialità e correttezza;

c) curare la buona conservazione dei capi di vestiario e di equipaggiamento personale affidatigli;

d) osservare le precauzioni e disposizioni per prevenire gli infortuni a sé e agli altri;

2. Ogni volontario in servizio attivo e complementare ha i seguenti diritti:

a) essere assicurato contro gli infortuni e le malattie conseguibili in o per servizio e per la Responsabilità civile verso terzi;

b) gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.

3. I volontari fuori servizio, gli allievi del Gruppo giovanile, i soci sostenitori ed onorari hanno diritto di partecipare alle assemblee senza diritto di voto ed alle manifestazioni nonché ad ogni momento sociale del Gruppo.

IV^ GLI ORGANI

Art. 11 gli organi sociali

Gli organi del Gruppo sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) Il consiglio Direttivo
- c) Il Presidente (Comandante).
- d) Organo di controllo (nei limiti previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/17)
- e) Organo di revisione (nei limiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/17)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 12 L'Assemblea Generale

L'Assemblea generale è composta da tutti gli associati in servizio attivo e dai complementari in organico al Gruppo ed è l'organo sovrano.

Hanno diritto di sola partecipazione i volontari fuori servizio, i soci sostenitori ed onorari.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare solo da altri associati conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

All'Assemblea Generale spetta:

- a) Determinare le linee generali programmatiche dall'attività dell'associazione;
- b) L'approvazione del bilancio annuale;
- c) La nomina del Presidente (Comandante) e del Vice Presidente (Vice Comandante) in base alle disposizioni degli artt. 14 e 15 dello statuto;
- d) La nomina del Segretario, del Responsabile settore operativo, del Responsabile settore logistico e dei Capisquadra su proposta del Direttivo per questi ultimi e la relativa revoca;

e) La nomina del collegio degli arbitri e dei Revisori qualora si rientri ai parametri degli art. 30 e 31 del D.Lgs. 117/17

a.i.1. L'Assemblea Generale ordinaria deve aver luogo nel primo bimestre di ogni anno; E' validamente costituita con la partecipazione di almeno 2/3 (due terzi) dei volontari in organico sia in prima che in seconda convocazione.

Nel caso in cui anche in seconda convocazione non si raggiunga il quorum suddetto, a distanza di una settimana, potrà essere indetta assemblea in terza convocazione, che sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

2. Le Assemblee Generali straordinarie, con l'esclusione di quelle relative alla modifica dello Statuto, devono essere convocate dal Presidente in presenza di richiesta scritta, con indicazione dei motivi, di almeno un terzo dei volontari in organico o in caso di eccezionali ragioni intervenute che interessino il Gruppo.

Per quanto riguarda il numero legale vale il comma precedente, salvo per le modifiche statutarie dove è richiesta la presenza dei tre quarti (3/4) degli iscritti, e per le quali sarà comunque necessaria l'approvazione di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

3. Gli inviti per tutte le Assemblee sono da farsi almeno una settimana prima a mezzo di invio scritto o circolare a mano con l'indicazione dell'ordine del giorno.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti.

5. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto da questo e dal Presidente.

6. Il verbale è tenuto, a cura del Direttivo, nella sede del Gruppo.

7. Ogni aderente al Gruppo ha il diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

8. I voti dell'Assemblea sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della

maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 13 Direttivo del Gruppo

1. Il direttivo è composto da 5 (cinque) membri, eletti dall'Assemblea degli aderenti e dura in carica 5 anni, i membri del consiglio sono rieleggibili.

2. Il direttivo è legalmente costituito quando sono presenti 3 (tre) componenti;

3. Il Direttivo di Gruppo è composto da:

- a) Il Presidente (Comandante)
- b) Il Vice Presidente (Vice Comandante)
- c) Il Responsabile settore Operativo
- d) Il Responsabile settore Logistico
- e) Il Segretario.

4. Il Direttivo delibera su tutte le questioni per le quali la relativa decisione è demandata ad altri organi (di ogni riunione e relative decisioni il Segretario tiene il registro verbali firmato dallo stesso e dal Presidente).

In particolare spetta al Direttivo:

- a) la stesura della relazione annuale;
- b) la predisposizione dell'ordine del giorno dell'Assemblea;
- c) la decisione di nuovi acquisti di materiali e miglioramenti;
- d) la decisione sulla proposta all'Assemblea sull'ammissione provvisoria e definitiva e sull'esclusione dei membri, su proposta del Presidente;
- e) la nomina dei Capisquadra, su proposta del Presidente;
- f) al Direttivo spetta la tenuta dei libri sociali previsti dall'Art 38 del presente Statuto;

5. Le sedute del Direttivo devono essere convocate secondo le necessità, in ogni caso è obbligatoria una convocazione ogni trimestre.

6. La convocazione del Direttivo deve essere comunicata ad ogni membro almeno 5 (cinque) giorni prima.

7. Il Presidente deve convocare il Direttivo entro 8 (otto) giorni se un terzo dei membri lo richiede.

8. Ai membri del direttivo non è dovuto nessun compenso.

9. In caso di dimissioni o decesso di un appartenente al Direttivo, quest'ultimo, alla prima riunione, provvederà alla sostituzione del membro, chiedendone la convalida alla prima Assemblea.

Art. 14 Il Presidente (Comandante)

1. Il presidente del Gruppo è nominato dall'Assemblea fra le persone aventi uno dei seguenti requisiti: che sia volontario attivo da almeno 3 (tre) anni, che abbia rivestito in precedenza almeno un ruolo nel direttivo.

2. Il Presidente presiede tutte le riunioni e le Assemblee. Rappresenta il Gruppo e ne ha l'amministrazione.

3. Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni e può essere riconfermato.

4. L'Assemblea, con la maggioranza dei due terzi, può revocare il Presidente.

5. Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente.

6. In particolare spetta al Presidente:

- a) la compilazione del bilancio annuale;
- b) la suddivisione del Gruppo in squadre;
- c) la proposta per il conferimento e la revoca dei "gradi di servizio";
- d) il rilascio degli attestati ai volontari;
- e) la convocazione delle esercitazioni, degli interventi, delle manifestazioni, sedute ed assemblee;
- f) la sorveglianza sulla manutenzione delle attrezzature e degli impianti antincendio (con l'ausilio del Direttivo);
- g) la stesura dei rapporti di servizio.

7. Il Presidente presiede l'Assemblea e cura l'ordine dei lavori.

8. Egli sottoscrive il verbale dell'assemblea e cura che sia custodito presso la sede del gruppo, dove può essere consultato dagli aderenti.

9. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 15 Il Vice Presidente (Vice Comandante)

1. Il Vice Presidente è nominato all'interno dall'Assemblea fra i volontari in servizio attivo da almeno tre anni e deve aver ricoperto uno dei "gradi inferiori".

2. Il Vice presidente dura in carica 5 (cinque) anni e può essere riconfermato.

Art. 16 Il Segretario

1. Il Gruppo nomina, all'interno dell'Assemblea, il Segretario, che ha le seguenti funzioni:

- a) redigere i verbali delle riunioni del Gruppo;
- b) aggiornare il registro riportante l'attività degli interventi e delle esercitazioni;
- c) curare le pratiche amministrative e burocratiche.

2. Il segretario esercita le sue funzioni in stretta collaborazione con il Presidente e secondo le sue direttive.

Art. 18 Il Responsabile settore logistico

1. Il Responsabile settore logistico, viene eletto dall'Assemblea, fra i componenti aventi i seguenti requisiti:

- a) Essere volontario effettivo;
- b) Aver frequentato, o impegnarsi a frequentare, entro due anni dalla nomina, gli eventuali corsi per Capo Squadra;

2. Egli dirige il settore logistico con lo scopo di garantire tutte le funzioni di supporto alle varie attività del Gruppo, il quale può essere suddiviso in specifiche sezioni, per una migliore gestione delle dotazioni tecniche, logistiche e degli apparati di comunicazione ed informatici in uso al Gruppo.

Art. 19 Il Responsabile settore operativo

1. Il Responsabile settore operativo, viene eletto dall'Assemblea, fra i componenti aventi i seguenti requisiti:

- a) Essere volontario effettivo;

b) Aver frequentato, o impegnarsi a frequentare, entro due anni dalla nomina, gli eventuali corsi per Capo squadra;

2. Egli ha il compito di coordinare le specifiche attività di intervento del Gruppo nei vari compiti istituzionali, il settore può essere suddiviso in nuclei specializzati, formati da almeno due “squadre in organico” ciascuno.

Art. 20 Gradi di servizio

1. Nel Gruppo sono previsti, oltre ai posti di Presidente (Comandante) e Vice Presidente (Vice Comandante), i seguenti gradi di servizio:

- a) Segretario
- b) Responsabile settore logistico (capo Reparto);
- c) Responsabile settore operativo (capo Reparto);
- d) Vice capo reparto;
- e) Capo squadra;
- f) Volontario scelto: dopo il quinto anno di servizio e aver seguito un apposito corso d'istruzione;
- g) Volontario esperto; dopo il quinto anno di servizio;

2. Alla nomina dei gradi di servizio provvede il direttivo su proposta del Presidente.

3. Il caposquadra è responsabile di una squadra composta da almeno 3 (tre) volontari.

Art. 21 Disposizioni generali

1. Per la validità delle deliberazioni del Direttivo e dell'Assemblea è necessaria la maggioranza di voti dei presenti.

In caso di parità, il voto del Presidente decide.

2. Alle elezioni o deliberazioni si procede di norma con votazioni segrete. Le altre deliberazioni si adottano di norma con votazione per alzata di mano; su richiesta di un membro dell'assemblea la votazione deve avvenire a scrutinio segreto.

3. Di ogni seduta deve essere redatto un verbale con l'elencazione dei presenti, degli argomenti trattati e delle deliberazioni, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22 Sorveglianza generale

1. Il presidente riferisce al Sindaco, a richiesta dello stesso, su tutte le questioni attinenti al servizio del Gruppo.

V – RISORSE ECONOMICHE

Art. 24 Risorse economiche

1. L'Associazione, senza scopo di lucro, trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) contributi dagli aderenti;
- c) contributi da privati o soci sostenitori;
- d) contributi da Enti o Istituzioni pubbliche;
- e) contributi e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) ogni altro tipo di entrate ammesse dal D. Lgs. 117 /17

2. Sono accettati dall'Associazione che delibera sull'utilizzo di essi con le finalità statuite dal Gruppo.

Art. 25 I beni

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

2. I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquisiti dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

3. I beni mobili di proprietà degli aderenti o dei terzi sono dati in comodato all'associazione stessa.

4. I beni immobili, i beni mobili registrati nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione, sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede del Gruppo e che può essere consultato dagli aderenti.

Art. 26 Contributi

1. I contributi straordinari, elargiti dagli aderenti o dalle persone fisiche o giuridiche, sono stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

2. I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati "benemeriti e soci sostenitori".

Art. 27 Donazioni e lasciti

1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall'Assemblea, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d'inventario, dall'Assemblea che delibera sull'utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

3. Il Presidente attua le delibere dell'Assemblea e compie i relativi atti giuridici.

Art. 28 Rimborsi

1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dall'Assemblea.

2. L'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Art. 29 Devoluzione di beni

1. In caso di scioglimento o cessazione del Gruppo, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore ed i beni ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

Art. 30 Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 31 Bilancio

Il Bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il Bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce, il consuntivo è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 32 Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 33 Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 2comma 1 del D. Lgs. 117/17 deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente della organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede della Associazione.

Art. 34 Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017

Art. 35 Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 36 Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione di volontariato risponde con i propri beni (con le proprie risorse economiche) dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 37 Assicurazione dell'organizzazione

L'Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 38 Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali.

- a) Il libro degli associati, tenuto a cura dal consiglio direttivo;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
- d) Il registro dei volontari tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 39 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 40 Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

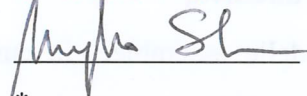
A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017 la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Eraclea, 27/02/2019

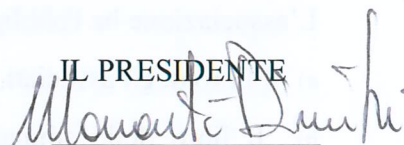
Firmano :

IL SEGRETARIO


*



IL PRESIDENTE



Pagine 18 compresa la presente.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*